

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4555 del 21/08/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 147 IN DATA 11/01/2024, EX ART. 3 DPR 59/2013 - ; DITTA: SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. ATTIVITÀ: PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOCALITÀ ROVELETO DI CADEO, VIA PIAVE N. 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4731 del 20/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 147 IN DATA 11/01/2024, EX ART. 3 DPR 59/2013 — DITTA: SCARAMUZZA FABRIZIO SRL.
ATTIVITÀ: PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOCALITÀ ROVELETO DI CADEO, VIA PIAVE N. 19.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 1689 del 30/03/2017 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) a favore della Ditta SCARAMUZZA FABRIZIO SRL (C.F. 01779250347 - sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada San Giuseppe n. 24/A), rilasciata dal Suap del Comune di Cadeo con provvedimento conclusivo prot. 5791 del 09/05/2017 (acquisita al prot. ARPAE n. 6527 del 01/06/2017), per l'attività di "produzione calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Località Roveleto di Cadeo, Via Piave n. 19, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 147 in data 11/01/2024 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) a favore della Ditta SCARAMUZZA FABRIZIO SRL (C.F. 01779250347 - sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada San Giuseppe n. 24/A), rilasciata dal Suap del Comune di Cadeo con Determinazione n. 61 del 06/02/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 49502 del 14/03/2024), per l'attività di "produzione calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Località Roveleto di Cadeo, Via Piave n. 19, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 2999 del 01/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 41018 del 01/03/2024, il Suap del Comune di Cadeo ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta SCARAMUZZA FABRIZIO SRL (C.F. 01779250347, sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada San Giuseppe n. 24/A), finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di per l'attività di "produzione calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento di cui trattasi sito in Comune di Cadeo, Località Roveleto di Cadeo, Via Piave n. 19, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*proseguimento senza modifica*);
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);
- con nota prot. n. 48757 del 13/03/2024 questo Servizio ha richiesto la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 57988 del 27/03/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza
- ;con nota prot. n. RT006252-2024-P del 24/04/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 76910 del 29/04/2024, Ireti spa ha richiesto integrazioni all'istanza;
- con nota prot. n. 78881 del 30/04/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni e con nota prot. n. 79450 del 30/04/2024 è stata trasmessa la suddetta nota di Ireti Spa prot. n. RT006252-2024-P relativa alla richiesta ulteriori integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 84159 del 08/05/2024 la Ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della integrazioni;
- con nota prot. n. 85777 del 10/05/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 114449 del 21/06/2024 stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 12 del 07/08/2024 Sinadoc 11396/2024) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale è stata avanzata in quanto la Ditta intende dismettere gli impianti di trattamento e sostituirli con altre tipologie di impianti a seguito di una riorganizzazione dell'attività. Nella fattispecie la modifica riguarda:
 - la dismissione del vecchio sistema di trattamento (vasche di sedimentazione e disoleatori) ed installazione di un nuovo sistema "Impianto Eurowash" che non determina la formazione di acque reflue;
 - la modifica della rete fognaria interna ed installazione di un impianto di prima pioggia per le acque di piazzale;
 - l'installazione di una pompa per distribuzione gasolio con trattamento delle acque di dilavamento generate in apposito impianto di trattamento;
 - realizzazione di una piazzola (mq. 90) da adibire al lavaggio mezzi aziendali con trattamento delle acque reflue industriali generate in apposito impianto di trattamento;

- spostamento del pozzetto di prelievo fiscale (PP4) all'interno dell'area di proprietà della Ditta;
- la Ditta ha comunicato inoltre che lo scarico non ha più le caratteristiche di uno scarico in forma associata (come individuato nell'AUA di cui alla precedente d.d. det-amb n. 1689 del 30/03/2017) in quanto nel punto di scarico convogliano soltanto i reflui generati dallo stabilimento aziendale (la ditta "Impresa Edile Molinaroli Costruzioni Snc" non è più esistente e dalla ditta "Colombaia Piccola Srl" hanno origine soltanto acque meteoriche);
- pertanto, a seguito di tali modifiche dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, prodotte dall'attività di lavaggio mezzi aziendali della Ditta in oggetto (piazzola di mq.90), trattate da un impianto (tipo A) costituito da un dissabbiatore/disoleatore a gravità con filtro a coalescenza;
 - acque di prima pioggia, generate dal dilavamento dell'area (mq. 35) in prossimità della cisterna di gasolio (utilizzata per distribuzione carburante per i mezzi aziendali della ditta in oggetto), trattate da un impianto (tipo A) costituito da un dissabbiatore/disoleatore a gravità con filtro a coalescenza;
 - acque di dilavamento piazzali trattate mediante un impianto di prima pioggia costituito da un pozzetto scolmatore, un comparto di dissabbiatura ed accumulo acque di prima pioggia ed un comparto di disoleazione con filtro a coalescenza;
 - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici della Ditta in oggetto) trattate mediante n° 4 fosse biologiche;
- il pozzetto di prelievo fiscale è individuato con la dicitura "PP4 pozzetto prelievo" nella "Planimetria degli scarichi – Rev. 2 del 31/05/2024" trasmessa in data 21/06/2024 con le integrazioni;

Considerato che:

- con nota prot. n.125074 del 08/07/2024 è stato richiesto al Comune di Cadeo, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- con nota prot. n. RT009991-2024-P in data 09/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 126491 del 10/07/2024, Ireti Spa ha espresso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 10971 del 16/08/2024, assunta al prot. ARPAE n. 149832 del 19/08/2024, il Comune di Cadeo ha trasmesso la Determinazione n. 341 del 13/08/2024 (allegata alla presente), con cui è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;

Dato atto che in data 03/06/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0026127_20240422, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto, mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 147 in data 11/01/2024, relativamente al titolo di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico, per i quali il proponente ha dichiarato il *proseguimento senza modifiche*;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 147 in data 11/01/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Cadeo con Determinazione n. 61 del 06/02/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 49502 del 14/03/2024), in favore della ditta SCARAMUZZA FABRIZIO SRL (C.F. 01779250347 - sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada San Giuseppe n. 24/A), per l'attività di "commercio all'ingrosso di metalli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di "produzione calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento di cui trattasi sito in Comune di Cadeo, Località Roveleto di Cadeo, Via Piave n. 19, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di riportare, per il buon ordine, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso, **già impartite con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 147 in data 11/01/2024:**

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI – PT. DI CARICO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6,5 h/g
Durata massima annua	260 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E2 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	260 gg/anno
Altezza minima	17,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E3 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	260 gg/anno
Altezza minima	17,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E4 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	260 gg/anno
Altezza minima	17,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E5 CARICO CEMENTO IN SILOS

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	260 gg/anno
Altezza minima	17,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare dovrà essere garantita una adeguata bagnatura delle strade bianche, dei piazzali e del materiale inerte;
- b) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- d) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- e) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- f) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- g) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- h) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- i) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- j) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- k) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- l) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
- m) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- n) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo;
- o) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- p) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- q) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- r) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- s) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- t) in conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- u) le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all’Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- v) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- w) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E1 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi e di **almeno un monitoraggio** di E2, E3, E4 ed E5 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- x) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- y) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- z) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- aa) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di stabilire che, relativamente alla matrice scarichi, la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito con l'Autorizzazione del Comune di Cadeo rilasciata con Determinazione n. 341 del 13/08/2024, assunta al prot. ARPAE n. 149832 del 19/08/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della

Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

5. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **5 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1200 mc.**;
- b) i pozzetti di ispezione ed il pozzetto di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- devono essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione degli inquinanti;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE 878/2020;

7. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cadeo per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli abilitativi già rilasciati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici

(15) anni dal 06/02/2024, data del provvedimento di rilascio (Determinazione n. 61/2024), da parte del Suap del Comune di Cadeo, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 147 in data 11/01/2024;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.